

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE SCHEMA DI CONTRATTO

INDICE DEGLI ARTICOLI

ART. 1 – OBIETTIVI DELL’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE A TERZI DELLA STRUTTURA RICETTIVA DENOMINATO OSTELLO DI BUSSI SUL TIRINO.

ART. 2 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO E CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA STRUTTURA

ART. 3 – CARATTERISTICA DEL SERVIZIO E PROCEDURA DI CONSEGNA

ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE

ART. 5 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

ART. 6 – ALTRI ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

ART. 7 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

ART. 8 – RESPONSABILITA’

ART. 9 – CANONE CONCESSORIO

ART. 10 - GESTIONE DELLA STRUTTURA

ART. 11 - RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL’ESECUZIONE DEI SERVIZI

ART. 12 – OBBLIGHI GENERALI DEL CONCESSIONARIO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

ART. 13 – PUBBLICITÀ

ART. 14 – GIORNATE RISERVATE ALL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

ART. 15 – TARIFFE E CLASSIFICAZIONE DELLA STRUTTURA RICETTIVA

ART. 16 – CAPIENZA MASSIMA – EVENTUALE SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

ART. 17 - APERTURA DELLA STRUTTURA

ART. 18 - VIGILANZA E CONTROLLI

ART. 19 - ONERI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

ART. 20 - SUBCONCESSIONE, CESSIONE E MODIFICHE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

ART. 21 - GARANZIA DEFINITIVA

ART. 22 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

ART. 23 – OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 24 - RESPONSABILE DELLA CONCESSIONE

ART. 25 - AVVIO DELLA GESTIONE

ART. 26 - CONSISTENZA DEL PATRIMONIO AZIENDALE. MIGLIORIE E ADDIZIONI

ART. 27 - PENALI

ART. 28 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO E RECESSO

ART. 29 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DEL PROVINCIA DI PESCARA

ART. 30 - ESECUZIONE IN DANNO

ART. 31 – STIPULA DEL CONTRATTO

ART. 32 – ONERI E SPESE

ART. 33 - RINVII

ART. 34 - CONTENZIOSO

ART. 35 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 36 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

ART.37 – PROTOCOLLO DI LEGALITA'

ART. 38 - COMUNICAZIONI

ART. 1 – OBIETTIVI DELL’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE A TERZI DELLA STRUTTURA RICETTIVA DENOMINATA OSTELLO DI BUSSI SUL TIRINO.

La Provincia di Pescara (nel prosieguo Provincia) con l’affidamento della gestione a terzi (nel prosieguo Concessionario) dell’Ostello di Bussi sul Tirino denominato (nel prosieguo ostello) di cui al successivo art. 2, si pone l’obiettivo di affidare la gestione e la manutenzione dello stesso, al fine di promuovere e valorizzare lo sviluppo di attività ricettive, turistiche e ricreative ed il soddisfacimento di interessi generali della collettività.

Il Comune di Bussi sul Tirino, ove è ubicato l’ostello, è caratterizzato da turismo estivo, dovuto principalmente alla presenza del fiume Tirino ed esso costituisce un’infrastruttura ricettiva molto importante per gli amanti delle attività sportive (canoa, pesca, etc.) sia nel periodo estivo che nell’intero corso dell’anno.

Il Concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare l’ostello per le finalità e nel rispetto dei requisiti previsti dalla Legge Regionale n. 75 del 28 aprile 1995 che disciplina le strutture ricettive extra alberghiere e del presente Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.

Il concessionario dovrà osservare tutte le norme e le disposizioni di legge in materia applicabili, ecocompatibili con la natura della struttura e attività connesse.

La gestione dell’ostello sarà affidata alle capacità organizzative ed imprenditoriali del concessionario che dovrà svilupparle perseguendo l’equilibrio economico finanziario delle attività con oneri e rischio a proprio carico.

Il concessionario dovrà garantire l’accesso e la fruizione dell’ostello a tutti i cittadini, senza alcuna discriminazione. In base al Decreto Legislativo 36/2023 il concessionario, assumerà il «*rischio operativo*» ovvero il rischio legato alla gestione dei servizi (domanda e/o offerta o entrambi).

Per quanto sopra, la Provincia con il presente capitolato disciplina le condizioni minime per lo svolgimento dei servizi principali.

ART. 2 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO E CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA STRUTTURA

Il concessionario con la stipula del contratto diviene concessionario della gestione dell’ostello.

Il concessionario si obbliga ad adempiere alle disposizioni del presente capitolato e dei relativi allegati, nonché ad eseguire ogni altra prestazione prevista nella documentazione di gara, nell’offerta tecnica e nel Piano Economico finanziario presentato.

Sono a carico del Concessionario, intendendosi remunerati con gli introiti derivanti dall’attività gestionale dell’ostello, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale.

L’ostello è dotato di 24 posti letto, suddivisi in n. 6 camere (n. 2 da 6 pl; n. 2 da 4 pl e n. 2 da 2 pl) e n. 2 bagni comuni distinti uomo/donna oltre che di un bagno completamente attrezzato per disabili, locale soggiorno/pranzo e cucina. L’ostello è stato realizzato in modo da soddisfare il requisito della visitabilità attraverso l’accessibilità in tutte le zone del complesso ed ai servizi igienici, la fruibilità degli spazi collettivi e dei servizi interni ed esterni mediante un percorso agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotte o impedito capacità motorie o sensoriali. L’edificio è completamente arredato con letti a castello, comodini e armadi per le camere, tavoli da pranzo e sedie per la zona pranzo, divano, poltrona, tavolinetto, mobile contenitore e tv per la zona soggiorno, cucina completa, ufficio con scrivania, sedie e PC, postazione internet, attrezzature e accessori vari.

La struttura **dovrà mantenere la classificazione di ostello** (Legge Regionale n. 75 del 28 aprile 1995). **L’affidamento della gestione della struttura ricettiva avverrà nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano i beni che lo costituiscono e l’affidatario nulla avrà da pretendere dalla Provincia.**

ART. 3 – CARATTERISTICA DEL SERVIZIO E PROCEDURA DI CONSEGNA

1. Dopo l'efficacia dell'aggiudicazione, si procederà alla sottoscrizione del contratto di concessione. La provincia, nei casi previsti dalla legge, potrà dare avvio all'esecuzione del contratto di concessione in via d'urgenza, in pendenza della relativa stipula, alle condizioni tutte di cui al presente Capitolato e relativi allegati, dell'offerta tecnica e del Piano economico finanziario, presentati dal concessionario in sede di gara.

2. Con la stipula del contratto o in caso di esecuzione d'urgenza, il Concessionario assume la gestione del servizio e la gestione dell'immobile nello stato e nelle condizioni in cui si trova, sia dal punto di vista edile, strutturale ed immobiliare, sia delle certificazioni, licenze ed autorizzazioni in essere.

3. Le attività, da realizzarsi nell'ambito della gestione della struttura devono rispettare i limiti e le caratteristiche della normativa con particolare riferimento a:

A) Attività preordinate alla valorizzazione funzionale e sociale della struttura e delle sue potenzialità, finalizzate a fornire risposte agli utenti, al turismo stagionale:

1. apertura al pubblico della struttura nel **periodo minimo di nove mesi** come previsto all'art. 17 del presente capitolato;

2. eventuale organizzazione di eventi, animazione, attività ricreative.

B) Attività preordinate alla gestione ed allo sviluppo operativo, nonché attività complementari finalizzate alla gestione ottimale dell'ostello, al suo miglioramento funzionale operativo ed alla migliore fruibilità quali:

1. Gestione e conservazione manutentiva ordinaria dei beni mobili ed immobili, compresi gli interventi di cura generale e di pulizia, in relazione alle principali finalizzazioni d'uso dello stesso;

2. Sviluppo delle attività inerenti l'organizzazione per l'utilizzo anche in collaborazione con associazioni locali, enti e gruppi;

3. Gestione dell'attività per la custodia e sorveglianza dei beni mobili ed immobili nonché delle attività relative alla regolazione degli accessi allo stesso;

4. Eventuale ampliamento della dotazione delle attrezzature (tv, cassette di sicurezza, etc.) e dotazione dei corredi volte alla valorizzazione della struttura.

ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata del contratto è stabilita in **anni 10 (dieci)** decorrenti dalla data del verbale di consegna di cui all'art. 25.

Al termine del contratto, sarà redatto apposito verbale, in cui si darà atto dello stato degli immobili e delle attrezzature riconsegnate alla Provincia.

Il gestore avrà l'obbligo di restituire la struttura, unitamente a tutte le pertinenze e le attrezzature nello stato in cui sono state consegnate, tenuto conto del normale deperimento derivante dall'uso o dalla vetustà.

ART. 5 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario deve prevedere la fornitura dei seguenti servizi minimi essenziali: "standard obbligatori minimi":

a) il servizio di pulizia delle camere almeno una volta al giorno;

b) la fornitura costante di energia elettrica, di acqua calda e riscaldamento dei locali secondo i calendari stabiliti per legge;

c) il cambio della biancheria ad ogni cambio del cliente o servizio della fornitura della biancheria da camera e da bagno su richiesta, ove il servizio non sia offerto di base;

d) una cassetta contenente materiale di pronto soccorso;

- e) il servizio di accoglienza/reception con la presenza di almeno un addetto negli orari di maggiore afflusso e reperibilità costante e continuativa che adempie anche agli obblighi di comunicazione dei dati per fini di pubblica sicurezza (comunicazione ospiti alla questura);
- f) la conoscenza di almeno due lingue straniere da parte del personale di ricevimento;
- g) almeno un televisore ad uso collettivo;
- h) una cassetta di sicurezza o custodia valori;
- i) a dotarsi dei materiali di consumo necessari per i servizi di pulizia e di lavanderia;
- l) un'area a disposizione degli ospiti dotata di uno o più computer con collegamento ad internet in Wifi.

In merito alla manutenzione ordinaria, il concessionario della struttura dovrà provvedere:

- a) utilizzare l'immobile e le relative dotazioni secondo la normale diligenza, assicurando la conservazione in perfetto stato così come le ha ricevute in consegna, eseguendo direttamente e a proprie spese gli interventi di manutenzione ordinaria e comunque tutte le riparazioni di modesta entità,
- b) segnalare tempestivamente alla Provincia malfunzionamenti, guasti o danni, e quant'altro richieda interventi di ripristino qualificabili come interventi di manutenzione straordinaria, restauro e/o ristrutturazione edilizia.

Il concessionario individua il Referente dell'Ostello, il cui nominativo e i cui recapiti (indirizzo mail e numero di telefono cellulare) dovranno essere comunicati alla Provincia di Pescara contestualmente alla stipula del contratto o, se precedente, alla consegna in via d'urgenza della concessione.

Il Referente dell'ostello dovrà essere autorizzato ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte della Provincia e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato. In caso di sostituzione, il Concessionario è tenuto, contestualmente, a comunicare all'Ente concedente, il nominativo e i recapiti del nuovo Referente.

Il concessionario adotta il regolamento interno per l'uso della struttura così come presentato in sede di gara, fatte salve eventuali modifiche/integrazioni avanzate dall'Amministrazione Provinciale. Il concessionario si impegna a far prendere visione agli ospiti dell'ostello del Regolamento interno per l'uso della struttura, dando atto che l'ingresso presso la struttura comporta la piena accettazione e la conseguente osservanza dello stesso, e che l'eventuale mancata osservanza delle prescrizioni date comporterà l'immediata diffida all'allontanamento dall'ostello.

Il concessionario è tenuto a procedere alla voltura di tutte le utenze a proprie spese ovvero all'attivazione di nuovi contratti. Le spese per utenze, telefonia, pubblicità, la raccolta dei rifiuti, e il pagamento della tassa sui rifiuti solidi urbani e di ogni altro tributo inerente l'esercizio della struttura sono a carico del gestore così come tutte le spese inerenti la gestione ordinaria della struttura.

Il concessionario garantisce all'interno dell'ostello apposito spazio per la diffusione e divulgazione di materiale turistico promozionale fornito dalla Provincia o/e da altri Enti a ciò preposti, a disposizione degli ospiti e dei turisti.

Inoltre il soggetto gestore si impegna:

- a) ad utilizzare gli spazi disponibili nell'immobile e le aree esterne pertinenti per attività annesse e strumentali a quelle principali senza, tuttavia, modificare in modo alcuno la destinazione d'uso, secondo il progetto presentato in sede di gara. A titolo prettamente indicativo e non esaustivo potranno essere realizzati presso la struttura eventi culturali mostre, incontri, seminari, ecc..
- b) a realizzare tutte le altre attività di accoglienza e di promozione offerte nel progetto presentato in sede di gara.

Il gestore dovrà inoltre provvedere a proprie spese ad adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il regolare funzionamento della struttura.

Ai fini del presente capitolato si precisa:

a) per manutenzione ordinaria – relativa agli immobili, alle pertinenze e agli impianti tecnologici - si intendono: gli interventi riguardanti riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture e quelli

necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti e le strutture esistenti, degli spazi liberi e delle pertinenze. A titolo puramente indicativo si elenca:

controllo e mantenimento in uso degli impianti elettrici, idraulici, antincendio, termico, nonché tinteggiatura e verniciatura periodica di porte e serramenti interni ed esterni, locali e paramenti esterni degli edifici.

riparazione degli infissi, vetri, apparecchiature varie, servizi igienici, pavimenti e rivestimenti, intonaci, impianti, ecc.;

adempimenti inerenti alla normativa in materia di sicurezza con comunicazione del Responsabile della sicurezza della struttura;

manutenzione, riparazione e riverniciatura con cadenza periodica delle parti interne ed esterne;

pulizia annuale dei manti di copertura e canali di gronda dalle foglie e residui di materiale accumulatisi in particolare durante l'autunno, mantenendone la funzionalità;

Revisione e verifica degli estintori e degli idranti delle uscite di sicurezza;

manutenimento dei locali della struttura in condizioni decorose ed in perfetta pulizia;

manutenzione delle fognature interne alla struttura sia relativamente alle acque bianche che alle acque nere con vuotatura delle griglie e dei pozzetti e spurgo della fossa settica;

quant'altro, anche se non analiticamente elencato, atto a mantenere e conservare in perfetto stato di manutenzione durante tutto il periodo della concessione gli impianti, le strutture, le aree, gli edifici, ecc....

È obbligo del concessionario dare tempestivo avviso all'Amministrazione Provinciale di qualsiasi problematica che possa compromettere la sicurezza degli utenti e del personale all'interno della struttura.

Il concessionario deve garantire il rispetto dei limiti acustici previsti da leggi e regolamenti, per ogni attività svolta. Sarà cura del concessionario acquisire e/o possedere le necessarie autorizzazioni e/o requisiti previsti dalla normativa di settore per l'organizzazione di tali attività.

ART. 6 – ALTRI ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Il gestore, prima dell'apertura delle strutture, dovrà eseguire a propria cura e spesa i seguenti interventi:

a. Manutenzione e pulizia iniziale della struttura;

b. Eventuale riverniciature pareti (se necessaria) ecc..;

c. Revisione iniziale ed eventuale fornitura e/o sostituzione degli estintori nei limiti di legge;

d. Segnalazione delle vie di fuga ed uscite di emergenza, previsione di luci di emergenza.

2. Le eventuali forniture che il concessionario volesse aggiungere/sostituire durante la vigenza contrattuale e le relative installazioni dovranno essere conformi alla normativa vigente e saranno installate sulla base di preventiva autorizzazione del Servizio Patrimonio della Provincia che dovrà altresì effettuare controlli al fine della verifica della qualità finale delle forniture medesime.

Tutte le forniture di cui al presente articolo, autorizzate e realizzate dal concessionario, durante il periodo di gestione, diventeranno di proprietà della Provincia alla scadenza del contratto.

3. Alla riconsegna della struttura alla Provincia, il gestore dovrà rimuovere a propria cura e spese quanto installato senza espressa autorizzazione e provvedere al ripristino dello stato precedente. La Provincia ha comunque la facoltà di trattenere le opere a titolo gratuito. La Provincia si riserva altresì di proporre a sua volta migliorie, anche strutturali, che potrà realizzare a propria cura e spese, da comunicare al gestore, concordando i tempi di realizzazione.

ART. 7 – PROGRAMMA E RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'OSTELLO

1. Il Concessionario ha l'obbligo di trasmettere al Provincia, entro il 31 dicembre di ogni anno, la documentazione di rendicontazione della gestione dell'anno precedente composta da:

a) relazione descrittiva dei servizi e delle attività svolte, con dati relativi all'utenza in termini quantitativi e qualitativi (livello di soddisfazione dell'utenza);

- b) relazione descrittiva della situazione degli immobili, riassuntiva degli interventi di ordinaria manutenzione effettuati;
- c) piano economico finanziario consuntivo, riferito esclusivamente alla gestione dell'ostello, secondo il modello presentato in fase di gara;
- d) riepilogo delle spese relative ai consumi: bollette gas, energia elettrica, acqua e relativi pagamenti;
- e) quietanze di pagamento dei premi annuali relativi alla garanzia fideiussoria ed alle polizze RCT/RCO, furto e incendio.

ART. 8 – RESPONSABILITÀ

1. Il Concessionario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, della gestione del Ostello sotto il profilo tecnico, amministrativo, del personale, fiscale e legale nonché nei confronti della Provincia dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
2. La Provincia è esclusa da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da infortuni subiti da utenti fruitori dell'ostello e prestatori d'opera.
3. Il Concessionario, sotto la propria responsabilità, potrà avvalersi di società o ditte esterne per l'affidamento dei servizi di custodia, di pulizia e quanto necessario alla gestione dell'Ostello, nel rispetto delle normative vigenti.
4. Il Concessionario è obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza e antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, cose o animali.
5. Il Concessionario risponde dei danni, comunque, da chiunque causati agli immobili, attrezzature e arredi all'interno dell'ostello e dovrà provvedere, a propria cura e spese, alle riparazioni e ai ripristini che risulteranno necessari e dovuti, sotto il controllo dei competenti uffici provinciali.
La Provincia sarà esonerata, senza alcuna riserva, da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale verso terzi.
6. Il Concessionario è diretto responsabile di tutte le eventuali conseguenze amministrative, penali e civili che dovessero derivare a seguito di danni subiti da persone o cose per l'errato uso degli impianti tecnologici.
7. Il Concessionario può esercitare il diritto di rivalsa, informando la provincia, nei confronti di chiunque che, non rispettando le norme interne d'uso, provochi danni materiali alla struttura degli immobili, a persone o cose.

ART. 9 – CANONE CONCESSORIO

Il concessionario si obbliga e corrispondere il canone concessorio annuale per tutta la durata della concessione.

Il suddetto corrispettivo (di tutte le annualità esclusa la prima), saranno annualmente rivalutati a partire dal secondo anno, sulla base dell'indice di variazione dei prezzi pubblicato dall'ISTAT in ragione del 100%.

Il suddetto corrispettivo dovrà essere versato alla Provincia come segue:

- **1° rata annuale anticipata, come risultante dall'offerta economica formulata in sede di gara dal concorrente aggiudicatario, da versarsi entro la data di sottoscrizione del contratto di concessione ovvero alla data dell'avvio del servizio (se consegnato sotto riserva di legge nelle more della stipula del contratto);**
- **Le successive rate annuali anticipate, da versarsi entro il termine di avvio di ciascun anno di gestione;**

Il corrispettivo a favore dell'aggiudicatario sarà costituito esclusivamente dal diritto di gestire la struttura senza alcun intervento della Provincia per il riequilibrio finanziario della gestione.

ART. 10 - GESTIONE DELLA STRUTTURA

In base al Decreto Legislativo 36/2023 il concessionario, con il contratto, assumerà il «*rischio operativo*» ovvero il rischio legato alla gestione dei servizi (domanda e/o offerta o entrambi).

Il soggetto gestore dovrà essere in grado di gestire a propria cura e spese le strutture oggetto della concessione per tutta la durata della stessa per le finalità cui essa è destinata.

Il gestore dovrà condurre l'attività nel rispetto delle clausole del presente capitolato, nonché nel rispetto delle norme vigenti relative alle specifiche attività, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di igiene, sanità, sicurezza, controllo degli alimenti nonché sicurezza degli operatori e degli utenti della struttura.

Il concessionario dovrà avere cura della conservazione della struttura fino alla conclusione del rapporto concessorio, e dovrà riconsegnare l'ostello e le relative pertinenze in condizioni di perfetta efficienza, salvo la normale obsolescenza derivante da uso diligente.

Compete al concessionario:

- evitare che sia arrecato danno a terzi nonché alle strutture di proprietà provinciale;
- informare l'amministrazione provinciale di eventuali danni causati a terzi e/o reclamati da terzi per aver usufruito delle strutture;
- informare l'amministrazione provinciale dei danni alle strutture di proprietà provinciale;
- promuovere eventuali azioni giudiziarie nei confronti delle persone responsabili al fine di ottenere il risarcimento dei danni arrecati alle strutture di proprietà provinciale.

Constatato lo stato di fatto degli edifici, degli impianti tecnologici, dell'area, delle attrezzature, il concessionario deve ritenersi in toto responsabile dell'intero oggetto della concessione verso la proprietà e verso terzi.

È facoltà del gestore installare attrezzature, apparecchiature e/o impianti nel rispetto della normativa vigente, di qualunque tipo all'interno delle strutture provinciali, previa autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale, la quale potrà negarla qualora ritenga che l'installazione possa arrecare pregiudizio alcuno.

Alla riconsegna della struttura il gestore dovrà rimuovere a propria cura e spese le attrezzature, apparecchiature e/o impianti di sua proprietà, salva la facoltà della Provincia di accettare gli stessi a titolo gratuito.

Qualunque intervento sugli impianti tecnologici, che causi danno o rischio alla funzionalità dello stesso, comporta la piena e completa responsabilità penale, civile e patrimoniale del gestore e di chi l'abbia disposto.

L'attività di gestione e manutenzione degli impianti tecnologici deve essere affidata a personale qualificato e abilitato.

Il concessionario ha l'obbligo di prendere in consegna la struttura (ed i beni relativi) e di utilizzarla secondo la loro specifica destinazione, con proprio personale e sotto la propria direzione, sorveglianza e responsabilità.

Tutti i proventi derivanti dalla gestione competono al concessionario.

Il concessionario dovrà assicurare, con disponibilità di adeguati mezzi e personale, il funzionamento della struttura alle condizioni stabilite nel presente Capitolato. E' a carico del concessionario quanto necessario ed indispensabile a rendere funzionale la struttura nel rispetto della normativa vigente, con oneri a suo completo carico, nella dinamica evolutiva della normativa stessa. L'ulteriore arredamento che fosse necessario per lo svolgimento dell'attività dovrà essere fornito dal concessionario e resterà di proprietà dell'Amministrazione Provinciale al termine della concessione.

E' escluso qualsiasi diritto di rivalsa.

In tutti i rapporti con i terzi, relativi a contratti e forniture concernenti l'esercizio, non dovrà mai essere menzionata la Provincia, la quale pertanto è esonerata da obblighi e responsabilità di qualsiasi natura derivante dai rapporti stessi. Il concessionario, in aggiunta alle dotazioni iniziali, dovrà inoltre dotarsi a propria cura e spese di tutte le attrezzature, arredi e quant'altro occorrenti per l'esercizio dell'attività.

ART. 11 - RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'ESECUZIONE DEI SERVIZI

Il concessionario provvede alla gestione delle attività inerenti alla presente concessione con risorse umane qualificate, in possesso dei requisiti di legge richiesti dalla normativa vigente.

Essa risponde dell'esecuzione dei servizi unitamente all'operato e al contegno dei propri dipendenti e/o preposti, e degli eventuali danni che tale personale può arrecare alla Provincia concedente o a terzi.

Il concessionario è tenuto a far fronte a ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali e assicurativi riferibili al proprio personale.

Il concessionario si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, dei soci lavoratori, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nel quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto della concessione.

Gli obblighi di cui al precedente capoverso vincolano il concessionario anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da essi, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Il concessionario deve inoltre garantire l'osservanza delle disposizioni di legge relative alle assunzioni obbligatorie ove applicabili.

Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impiegate, la provincia può richiedere al concessionario ogni documento utile.

La provincia può in ogni caso sottoporre a specifica verifica, in ordine alla situazione inerente la regolarità contributiva del concessionario, gli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali (es. DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza d'irregolarità definitivamente accertato.

Non essendo previsti pagamenti a carico della Provincia concedente, nel caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del concessionario, la Provincia provvede ad escutere la garanzia definitiva per l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Il concessionario è obbligato a reintegrare la garanzia nel termine di 15 giorni dalla comunicazione del Concedente.

Tutti gli oneri inerenti alla gestione del personale impiegato sono in capo al concessionario, così come ogni responsabilità in merito alla corretta attivazione delle procedure relative al reperimento dello stesso.

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza e le autorità e deve uniformarsi alle disposizioni emanate dall'autorità comunale in materia d'igiene e sanità e agli ordini impartiti dal concessionario.

Il concessionario è tenuto ad assumere il personale necessario secondo normativa vigente in modo da assicurare il corretto funzionamento della struttura, avendo facoltà di implementarlo nel periodo di maggiore affluenza e ridurlo nei mesi di poca affluenza.

In ogni caso dovrà comunicare alla Provincia il nominativo del Referente dell'ostello al quale compete la supervisione sull'esecuzione del servizio oggetto di concessione per conto del concessionario; questi garantisce altresì la massima collaborazione possibile al Direttore dell'Esecuzione nominato dall'Amministrazione concedente.

ART. 12 – OBBLIGHI GENERALI DEL CONCESSIONARIO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Il concessionario s'impegna a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i., anche rispetto ai rischi da interferenza.

Il concessionario è tenuto a provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

Il concessionario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

Trattandosi di servizi per i quali non è previsto l'intervento diretto di operatori provinciali, non sussiste l'obbligo di redigere il DUVRI e conseguentemente di indicare i costi della sicurezza da parte del concedente.

ART. 13 – PUBBLICITÀ

1. È consentita la pubblicità all'interno dell'ostello ed anche rivolta verso l'esterno, nel rispetto delle modalità previste dalle vigenti normative.
2. Il Concessionario è autorizzato ad acquisire sponsorizzazioni concernenti le attività svolte.
3. Sono in ogni caso vietate forme di pubblicità e sponsorizzazioni che possano recare un pregiudizio o danno all'immagine della Provincia e/o che riguardino:
 - a) la propaganda di natura politica, sindacale e/o religiosa e di dubbia moralità;
 - b) i messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia, o comunque lesive della dignità umana;
 - c) pubblicità diretta o collegata alla produzione e /o distribuzione di tabacco, alcolici, materiale pornografico, a sfondo sessuale o inerente alle armi.
4. Al fine di verificare che il contenuto della pubblicità e delle sponsorizzazioni non sia vietato ai sensi del predetto comma 3, il Concessionario è tenuto a rendere noto in via preventiva i rapporti di pubblicità o di sponsorizzazione che intende porre in essere; la provincia si riserva di autorizzare ai sensi del comma 3 a suo insindacabile giudizio.

ART. 14 – GIORNATE RISERVATE ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

Il Concessionario mette a disposizione della Provincia gratuitamente per 5 (cinque) giornate l'anno l'Ostello, per la realizzazione di eventi, manifestazioni organizzate direttamente dalla Provincia oppure cofinanziate e/o copromosse con atto formale, dal Comune di Bussi sul Tirino. La Provincia, onde fruire della struttura, dà comunicazione al concessionario con un congruo preavviso (almeno 15 giorni prima dell'evento). Il Concessionario deve rendere disponibile gli spazi necessari alla realizzazione degli eventi, compresi parcheggi e dotazioni tecniche varie. Della gratuità fanno parte le utenze.

ART. 15 – TARIFFE E CLASSIFICAZIONE DELLA STRUTTURA RICETTIVA

Il concessionario al fine dell'ottenimento del rilascio della licenza di esercizio dovrà adempiere a tutte le prescrizioni dettate dalla normativa regionale vigente, in relazione ai requisiti posseduti.

I prezzi delle tariffe, rispetto a quelle del piano economico allegato, potranno essere modificate in base al servizio reso ed ad eventuali servizi aggiuntivi. Le tariffe applicate dovranno essere comunicate alla Provincia.

Le tabelle ed i cartellini con l'indicazione dei prezzi praticati devono essere esposti in modo ben visibile nel locale di ricevimento degli ospiti e in ciascuna camera.

ART. 16 – CAPIENZA MASSIMA – EVENTUALE SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

La capacità ricettiva della struttura è di massimo numero **24 (ventiquattro)** posti letto, come da planimetrie allegate al presente bando. In caso di somministrazione di alimenti e bevande, agli utenti della struttura, deve essere presentata la notifica sanitaria al fine della registrazione secondo la normativa regionale vigente. Nella suddetta ipotesi, di somministrazione alimenti e bevande, è onere esclusivo del concessionario verificare la fattibilità in relazione alle caratteristiche e agli spazi necessari nel rispetto della normativa vigente.

Gli adeguamenti che si rendessero necessari devono essere preventivamente comunicati ed accettati da parte della Provincia.

ART. 17 - APERTURA DELLA STRUTTURA

La struttura deve essere aperta secondo programma dell'aggiudicatario; dovrà comunque essere garantita l'apertura della struttura per almeno **9 (nove) mesi** nell'arco dell'anno solare.

Eventuali modificazioni in senso riduttivo del programma di apertura devono essere motivate da fatti oggettivamente non prevedibili e comunicate preventivamente alla provincia ed esplicitamente autorizzati.

ART. 18 - VIGILANZA E CONTROLLI

È facoltà della Provincia concedente effettuare visite ispettive programmate e non programmate; per quanto attiene le visite ispettive programmate, la Provincia definirà preventivamente il programma in accordo con il concessionario.

La Provincia potrà provvedere a verifiche di conformità periodiche, al fine di accertare che il concessionario conduca il servizio a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni del contratto di concessione, nonché nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili alle attività rientranti nel servizio.

Le verifiche di conformità saranno condotte, in relazione agli specifici aspetti da sottoporre a verifica, da un funzionario dell'Ufficio competente del concedente, con la collaborazione del concessionario, il quale dovrà fornire a sue spese personale e mezzi idonei.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti.

Il concedente darà tempestiva comunicazione al concessionario di qualsiasi irregolarità che dovesse essere accertata durante le verifiche e/o ispezioni, specificando, per quanto possibile, le ragioni dell'accertata irregolarità. Entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento di una qualsiasi segnalazione in questo senso, il concessionario dovrà adottare tutte le misure idonee a rimediare, a sue spese, alle irregolarità rilevate (dandone conferma scritta alla Provincia).

ART. 19 - ONERI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

La provincia si obbliga a consegnare al concessionario i beni immobili, i beni mobili e le attrezzature esistenti e facenti parte della struttura.

All'atto della consegna sarà redatto analitico verbale.

E' altresì, a carico della provincia, la manutenzione straordinaria dell'immobile, sempre che non dipenda da negligenza del concessionario e che non rientri tra le opere a suo carico previste nel presente capitolato ed offerte in sede di gara.

Qualora l'intervento straordinario dipenda da cause imputabili a cattivo uso o mancata manutenzione da parte del concessionario, previa contestazione scritta ed acquisizione delle eventuali controdeduzioni, lo stesso potrà essere posto in tutto o in parte a carico del concessionario medesimo, nella misura a lui imputabile.

La Provincia potrà rivalersi delle spese imputabili al concessionario anche mediante escussione del deposito cauzionale, che dovrà essere reintegrato entro il termine all'uopo stabilito.

ART. 20 - SUBCONCESSIONE, CESSIONE E MODIFICHE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

Non è consentita la cessione del contratto di concessione. Si precisa che non è prevista la facoltà di sub-concessione.

Sono consentite le modifiche contrattuali ai sensi dell'art.189 del D. Lgs.vo 36/2023.

ART. 21 - GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni relative alla gestione dei servizi, del pagamento di eventuali penali di cui all'art. 27, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, il Concessionario si impegna a prestare, prima dell'avvio della gestione, la garanzia definitiva di cui all'art.117 del Codice, nelle modalità di cui all'art. 106 del Codice.

2. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 106 c.8 del Codice.

3. La garanzia deve avere durata pari a quella del contratto e dovrà essere integrata ogni volta che il concessionario proceda alla sua escussione, anche parziale, ai sensi della normativa vigente.
4. Detta cauzione rimane vincolata fino alla scadenza della presente concessione e potrà essere svincolata solo con comunicazione formale della Provincia a mezzo PEC.
5. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento.

ART. 22 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio, a terzi o a cose nel corso dello svolgimento delle attività e imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni.

Il concessionario solleva la Provincia da qualsiasi azione possa essere a essa intentata da terzi per l'inadempimento degli obblighi previsti dal Contratto o per trascuratezza o colpa nell'inadempimento dei medesimi.

Il concessionario dovrà prevedere una copertura assicurativa specifica per il servizio oggetto di concessione a copertura dei danni che possono derivare agli operatori o essere da questi causati o che questi possono causare agli utenti, a terzi, ai loro beni o alle strutture utilizzate, alle attrezzature in essa contenute, alle loro cose durante il periodo del rapporto contrattuale, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità al riguardo. La polizza assicurativa dovrà prevedere almeno i seguenti massimali:

- *polizza di responsabilità civile verso terzi (per un massimale di 500.000,00 euro per sinistro);*
- *polizza per rischio locativo (per un importo pari ai sei canoni concessori offerti);*
- *polizza risarcimento danni per distruzione parziale o totale di beni e attrezzature e per rischio incendio (valore da assicurare del bene oggetto della concessione € 500.000,00 oltre € 100.000 per attrezzature e arredi).*

Copia di dette polizze dovranno essere allegate al contratto che verrà sottoscritto.

I massimali assicurati non costituiscono limitazioni delle responsabilità del concessionario né nei confronti della Provincia né nei confronti dei terzi danneggiati.

Il concessionario comunicherà tempestivamente il verificarsi di eventuali infortuni o incidenti verificatisi durante l'attività e/o occorsi all'utenza.

Le coperture assicurative devono decorrere dalla data di avvio dell'esecuzione delle prestazioni e cessano alla data di riconsegna dell'immobile, risultante da apposito verbale.

Il concessionario deve trasmettere copia delle polizze, debitamente quietanzate, almeno cinque giorni prima dell'avvio dell'esecuzione delle prestazioni.

Il concedente si riserva di sottoporre le polizze consegnate al proprio consulente assicurativo per la verifica d'idoneità.

Il concessionario s'impegna a mantenere le suddette coperture assicurative per tutta l'intera durata della concessione e a comunicare al concedente eventuali annullamenti o disdette delle polizze assicurative. Nelle ipotesi di disdette e annullamenti delle suddette polizze, il concessionario dovrà produrre nuove polizze assicurative con almeno i medesimi massimali e condizioni.

ART. 23 – OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Le parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 24 - RESPONSABILE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario deve comunicare, almeno cinque giorni prima della data prevista per l'avvio dell'esecuzione delle prestazioni, il nominativo del Referente dell'ostello.

Il Referente è responsabile dell'organizzazione messa a disposizione dal concessionario per l'esecuzione dei servizi oggetto di concessione e deve essere in grado di assicurare il regolare

svolgimento dei medesimi. Il Referente dell'ostello deve essere reperibile telefonicamente, per gestire eventuali variazioni, emergenze o anomalie dell'esecuzione dei servizi.

In caso di assenza o impedimento del suddetto Referente (ferie, malattie, etc.) il concessionario dovrà provvedere a nominare tempestivamente un sostituto e comunicarne il nominativo alla Provincia.

ART. 25 - AVVIO DELLA GESTIONE

Il concessionario dovrà attivare la struttura a proprio nome mediante la presa di possesso degli immobili, arredi ed attrezzature comprese, con decorrenza stabilita nel contratto.

La Provincia consegnerà al concessionario l'ostello ed i beni ad esso afferenti con specifico verbale descrittivo dello stato dei beni immobili e mobili nonché delle dotazioni impiantistiche correlate.

Il verbale, da redigersi in contraddittorio con il concessionario, fa fede in relazione allo stato iniziale dell'ostello e dei beni ad esso afferenti, ai fini dei profili conservativi e migliorativi conseguenti all'attività gestionale correlata alla presente concessione.

Al gestore è fatto obbligo di attivare, prima dell'inizio dell'attività, le necessarie procedure amministrative, sanitarie e di pubblica sicurezza, per potere svolgere le attività oggetto del presente capitolato e dovrà quindi essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

ART. 26 - CONSISTENZA DEL PATRIMONIO AZIENDALE. MIGLIORIE E ADDIZIONI

Al termine della concessione e salvo diverso accordo con la Provincia, il concessionario è tenuto a liberare la struttura da tutti gli arredi e attrezzature utilizzati per la gestione del servizio che non siano ricompresi in quelli affidati con la presente concessione.

Entro il termine di tre mesi antecedenti la scadenza della concessione, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese ed in contraddittorio con la Provincia concedente, all'inventario e alla stima degli arredi e delle attrezzature aggiunti nel corso della gestione.

Successivamente a tali operazioni la Provincia potrà comunicare al concessionario la volontà di acquistare parte o la totalità dei beni inventariati al prezzo stimato, senza che il concessionario possa fare opposizione.

L'eventuale proposta di cessione gratuita dei beni da parte del concessionario è rimessa alla valutazione discrezionale del concedente.

Eventuali migliorie e addizioni, sia fisse sia mobili, che il concessionario ritenga di dover apportare alla struttura devono essere obbligatoriamente autorizzate preventivamente dalla Provincia.

L'Autorizzazione deve essere formale con l'indicazione esplicita di ogni clausola inerente le migliorie apportate. Le migliorie realizzate, al termine della concessione, resteranno acquisite alle strutture, senza che il concessionario possa pretendere rimborsi o indennizzi di sorta diversi da quelli eventualmente pattuiti in sede di Autorizzazione delle opere.

È comunque rimessa alla discrezionale valutazione della Provincia richiedere al concessionario la rimozione delle migliorie apportate e la riduzione in pristino delle strutture, a cura e spese del concessionario stesso.

ART. 27 - PENALI

In caso di irregolarità o inadempienze contrattuali, la Provincia procederà all'applicazione di penali previa contestazione degli addebiti.

Verranno applicate penali per le seguenti ipotesi di inadempimento:

1. mancato rispetto degli orari minimi di apertura del servizio, ivi inclusa l'ingiustificata variazione degli orari stessi;
2. gestione del servizio qualitativamente insoddisfacente a giudizio della Provincia, rilevata a seguito di controlli effettuati d'ufficio o reclami provenienti dall'utenza, quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo - carenze igieniche degli ambienti, mancata manutenzione ordinaria, mancato mantenimento in efficienza degli arredi e delle attrezzature;

3. inadempienze o violazioni degli obblighi di cui al contratto di concessione e al presente capitolato, quali, ad esempio iniziative non concordate nello svolgimento del servizio, mancata segnalazione tempestiva di necessità di interventi di manutenzione straordinaria;

4. comportamento scorretto dei dipendenti/collaboratori, ivi inclusa la mancata esibizione del cartellino identificativo, quando in servizio.

In relazione alla gravità dell'inadempienza le penali saranno comprese tra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 1.000,00.

Viene, in ogni caso, fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni eventualmente subiti dalla Provincia nel caso del mancato rispetto degli obblighi contrattuali.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione da parte del Responsabile del Procedimento, rispetto alla quale il concessionario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni con istanza di disapplicazione della penale entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla notifica della contestazione stessa.

Trascorso tale termine ed in mancanza di controdeduzioni congrue e documentate, il Responsabile del Procedimento provvederà all'applicazione della penalità.

In caso di applicazione di penali, il deposito cauzionale è proporzionalmente escusso, fatto salvo l'obbligo del concessionario di reintegrare la somma garantita entro e non oltre 10 giorni dall'intervenuta escussione. Nel caso venissero presentate controdeduzioni pertinenti e documentate, il Responsabile del Procedimento decide sull'istanza di disapplicazione delle penali.

Le penalità potranno essere tra loro cumulabili a seconda del tipo di inadempienza contestata.

Non si dà luogo all'applicazione di penali, qualora circostanze particolari, accertate ed attestate dal Responsabile del procedimento, impediscano temporaneamente la regolare esecuzione del servizio, ovvero in tutti i casi in cui sia il Responsabile del procedimento ad ordinare la sospensione dell'esecuzione.

ART. 28 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO E RECESSO

1. La Provincia, in caso di grave inadempimento del Concessionario agli obblighi del presente Capitolato, dei relativi allegati e dell'offerta tecnica presentata in sede di gara, può avvalersi della facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 CC, decorso inutilmente il termine fissato.

2. La diffida ad adempiere deve essere comunicata all'indirizzo PEC del Concessionario.

3. Ferme le ipotesi di risoluzione previste nell'art. 190 del D.Lgs. 36/2023, nel comma precedente e in altri articoli del presente Capitolato, la Provincia si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 CC, senza che da tale risoluzione possano conseguire al Concessionario diritti o pretese di sorta, nei seguenti casi:

a) perdita dei requisiti per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione;

b) interruzione, abbandono o mancata effettuazione continuativa del servizio senza giustificato motivo;

c) mancata reintegrazione o intervenuta invalidità ed inefficacia della cauzione definitiva;

d) qualora, per qualsiasi causa, venga meno la copertura assicurativa di cui alle polizze previste dal presente Capitolato, e le stesse non vengano ripristinate, previa diffida scritta;

e) frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle prestazioni contrattuali;

f) cessazione dell'attività, o procedura concorsuale del Concessionario giudicata incompatibile con la prosecuzione della concessione;

g) gravi inadempienze degli obblighi in materia di rapporti di lavoro (retributivi, contributivi, previdenziali, assicurativi e di sicurezza del lavoro) nei confronti del personale impiegato a vario titolo nei servizi oggetto della Concessione;

h) qualora il Concessionario venga diffidato tre volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione delle prestazioni nel rispetto dei termini contrattuali;

i) mancato rispetto delle clausole contenute nel Protocollo di Legalità della Provincia di Pescara;

4. Nelle ipotesi elencate al comma 3 l'effetto risolutivo si produce di diritto in conseguenza della mera ricezione da parte del Concessionario della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dalla Provincia entro 15 giorni dalla conoscenza dell'inadempimento, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.

5. Le spese per l'eventuale risoluzione del contratto e consequenziali saranno a totale ed esclusivo carico del Concessionario.

6. La risoluzione del contratto, per motivo imputabile al Concessionario, comporta l'incameramento della garanzia definitiva ed il risarcimento dei danni derivanti.

7. Qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, la Provincia potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

8. In caso di risoluzione o recesso si applicano le disposizioni di cui all'art. 190, del D.Lgs. 36/2023. Se l'Ente concedente recede dal contratto di concessione per motivi di pubblico interesse, ovvero in caso di vendita dell'immobile, si applicano le disposizioni di cui all'art. 190 commi 4, 5, 6 e 7.

9. Nel caso in cui sia il Concessionario a recedere anticipatamente dal contratto prima della scadenza prevista, la Provincia di Pescara, oltre all'escussione della cauzione definitiva, chiederà il risarcimento dei danni subiti.

10. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento dal contratto.

ART. 29 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DEL PROVINCIA DI PESCARA

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea l'esecuzione del servizio, la provincia ordina la sospensione dell'esecuzione del servizio, compilando, se possibile con l'intervento del concessionario, il verbale di sospensione con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione del servizio e l'imputabilità delle medesime e delle cautele adottate affinché alla sua ripresa gli utenti non subiscano danni o disservizi.

La sospensione può essere disposta per ragioni di necessità o di pubblico interesse. Qualora la sospensione duri per un periodo superiore ai sei mesi consecutivi, il concessionario può chiedere la risoluzione del contratto senza indennizzo.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il concedente dispone la ripresa dell'esecuzione e, qualora lo ritenga necessario, indica il nuovo termine contrattuale. Della ripresa dell'esecuzione è redatto apposito verbale.

Nel caso di sospensioni totali o parziali del servizio disposte dal concedente per cause diverse da quelle previste dal presente articolo il concessionario può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 del codice civile.

ART. 30 – ESECUZIONE IN DANNO

1. Qualora il Concessionario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto della concessione con le modalità ed entro i termini previsti, la Provincia di Pescara potrà ordinare ad altro soggetto l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal Concessionario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alla provincia.

2. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, la Provincia potrà rivalersi, mediante trattenute, sulla garanzia definitiva, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrata.

ART. 31 - STIPULA DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Ai sensi del D.Lgs. 36/2023, il contratto di concessione tra il concessionario e la Provincia di Pescara sarà stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica in forma pubblica.

Pertanto, l'aggiudicatario dovrà essere provvisto di firma digitale certificata.

ART. 32 – ONERI E SPESE

1. Le spese, imposte e tasse inerenti alla stipulazione e alla registrazione del contratto di concessione saranno a carico del Concessionario.

ART. 33 – RINVII

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente capitolato e dai relativi allegati si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia.

ART. 34 - CONTENZIOSO

In caso di contenzioso, le parti valutano, in via primaria, se sussistano le condizioni per avvalersi della transazione o dell'accordo bonario. E' escluso il ricorso al giudizio arbitrale.

Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione del presente capitolato o del contratto, se non risolta in via stragiudiziale, sarà sottoposta alla giurisdizione ed alla competenza esclusiva del Tribunale di Pescara. L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime il concessionario dall'obbligo di eseguire le prestazioni contrattuali.

ART. 35 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Concessionario dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy e, in particolare, di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal regolamento UE 679/2016 e dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

2. Il Concessionario è tenuto ad osservare, nell'espletamento della prestazione affidata, nonché di quelle eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi del Capitolato o della legge, il D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'autorità Garante per la privacy.

3. Il concessionario si obbliga ad accettare la nomina da parte DELLA Provincia di Pescara a Responsabile del trattamento dei dati personali, effettuato in esecuzione della concessione. Contestualmente alla stipula del contratto il concessionario provvederà a comunicare formalmente il nominativo del Responsabile del trattamento (Data processor – art. 28 GDPR) e del Responsabile della protezione dei dati – DPO (Data processor Officer – art. 37 ss GDPR).

ART. 36 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Sono parte integrante del contratto:

- il presente Capitolato Speciale e i relativi allegati;
- l'offerta tecnica;
- l'offerta economica;
- la garanzia definitiva;
- le polizze assicurative.

ART.37 – PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza e accetta il Protocollo di legalità della Provincia di Pescara.

ART. 38 - COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione o notifica relativa alla concessione sarà eseguita per iscritto in lingua italiana, a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) e si intenderà validamente effettuata al momento del ricevimento. Comunicazioni informali potranno avvenire anche tramite posta elettronica non certificata o altre forme di comunicazione che le parti potranno concordare.

Il concessionario ha l'obbligo di comunicare al concedente ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima entro 5 giorni dalla formalizzazione della variazione o

trasformazione, ferma restando la facoltà dell'Ente di applicare una penale in caso di mancata o ritardata comunicazione.

Il RUP
Arch. Silvio Cafarelli